

REGOLAMENTO DEI “VOLONTARI PER IL MASCAGNI”

Art. 1

Istituzione del gruppo “Volontari per il Mascagni”

1. Il Conservatorio istituisce al suo interno il Gruppo dei “Volontari per il Mascagni”.
2. La sede del gruppo è quella del Conservatorio, in Via Galileo Galilei n. 40, Livorno (57122).

Art. 2

Modalità di accesso al gruppo “Volontari per il Mascagni”

1. Il Conservatorio pubblica periodicamente apposito bando di selezione sul proprio sito web per l’accesso al gruppo “Volontari per il Mascagni”, in cui vengono fissati i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i compiti specifici dei volontari, che saranno correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale degli aspiranti volontari.
2. Il bando indica i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti volontari, eventualmente anche in relazione alle diverse tipologie di attività, nonché criteri di esclusione
3. Il Conservatorio, con provvedimento del Presidente, istituisce periodicamente una Commissione con lo scopo di valutare le domande pervenute e di dichiarare o rifiutare l’idoneità alla iscrizione nel Registro di cui all’art. 5.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività di volontariato

1. Il Conservatorio stabilisce periodicamente le modalità e i tempi di impiego dei volontari, tenendo conto delle disponibilità indicate dai singoli volontari, e affida l’incarico di svolgere le attività.
2. In qualsiasi momento, il Conservatorio può revocare l’incarico e il volontario è tenuto a cessare la relativa attività.

Art. 4

Attività di interesse generale svolte dai volontari

1. I Volontari prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I Volontari svolgono le seguenti attività:
 - supporto alle attività di catalogazione e inventario del patrimonio librario, discografico e di altro tipo in disponibilità del Conservatorio;
 - supporto alle iniziative di informatizzazione delle attività del Conservatorio;
 - supporto alle iniziative di comunicazione all’esterno ed all’interno delle attività del Conservatorio;
 - supporto alle attività di miglioramento della qualità degli ambienti e del benessere di studenti, docenti e personale del Conservatorio;
 - supporto alle attività di inclusione delle persone con disabilità nelle attività del Conservatorio;
 - supporto alle iniziative finalizzate al miglioramento della gestione documentale delle attività del Conservatorio;
 - supporto all’organizzazione di eventi di diffusione dell’attività artistica nel territorio toscano e nazionale.

Art. 5

Istituzione e tenuta del Registro dei Volontari

1. È istituito un apposito Registro dei Volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico del Conservatorio.
2. Il Conservatorio nomina un incaricato alla conservazione del Registro, il quale provvede alla sua compilazione secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.
3. L'incaricato di cui al comma 2 provvede alla registrazione dei volontari e alla loro cancellazione.

Art. 6

Espressione del consenso del volontario

1. Prima dell'inizio di ogni attività che veda coinvolti i volontari, è richiesta la compilazione di un modulo nel quale venga registrato: nome e cognome del volontario; orario di ingresso dalla sede nella quale si svolge l'attività; l'attività che intende svolgere sulla base delle indicazioni ricevute; firma del volontario. Alla fine di ogni attività occorre aggiungere l'orario di uscita. La compilazione di tale modulo in tutte le parti richieste vale come espressione del consenso del volontario allo svolgimento dell'attività.

Art. 7

Cancellazione dal Registro

1. In ogni momento, il volontario può chiedere di essere cancellato dal registro. Tale richiesta vale come rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario al momento della presentazione della domanda di selezione e non comporta alcuna sanzione.
2. La richiesta va accolta e l'incaricato alla conservazione del Registro provvede senza ritardo alla cancellazione.
3. La cancellazione può essere altresì disposta con provvedimento del Presidente in presenza di fatti o circostanze che rendano incompatibile la prosecuzione dell'iscrizione.

Art. 8

Vigilanza e comunicazione

1. Il Conservatorio opera affinché sia garantita la vigilanza sull'incolumità dei volontari individuali, adottando misure idonee ad evitare pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché a comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.